

# TI\_GERICHTE 50.2001.16 vom 17. Dezember 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-12-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_50.2001.16](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2001.16)

FR: TI\_GERICHTE 50.2001.16 du 17 décembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 50.2001.16 del 17 dicembre 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 9

luglio 1969 in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, p. 1613). La mancanza nella Lespr di una norma identica agli art. art. 114 cpv. 3 e 115 cpv. 4 LFespr è dovuta unicamente al fatto che queste ultime disposizioni sono state inserite nel diritto federale in via di revisione posteriormente all'entrata in vigore della normativa cantonale (vedi FF 1970, vol. I, p. 774; RU 1972 p. 1076 e 1086), che in tema di spese di procedura e ripetibili (art. 73) si presenta ancora nella versione originaria del 1971 coniata dalla commissione della legislazione (cfr. il relativo rapporto in RVGC 1970, sessione ordinaria autunnale, p. 1634 e 1651). Il ricorso dello Stato merita pertanto accoglimento. 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ deve essere respinto, mentre il gravame dello Stato va accolto con la conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso postulato dall'insorgente. La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono comunque applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno). La tassa di giustizia viene dunque posta interamente a carico di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, senza alcuna assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 1, 32, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Il ricorso dello Stato del Canton Ticino è accolto. §. Di conseguenza il dispositivo 2 della decisione 23 febbraio 2001 (no. 455/88) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullato e riformato come segue: "La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 750.-, sono poste a carico di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in solido. Non si assegnano ripetibili." 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in solido. 4. Intimazione a: Tribunale di espropriazione, 6900 Lugano. Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.